

----- STATUTO -----

**"Federazione Centri per la diagnosi della trombosi e la Sorveglianza  
delle terapie Antitrombotiche (FCSA)**

**Articolo 1.**

1. E' costituita un'associazione con la denominazione di **"Federazione dei Centri per la diagnosi della trombosi e la Sorveglianza delle terapie Antitrombotiche"** che potrà chiamarsi più brevemente FCSA.
2. I soggetti federati sono i Centri che hanno come finalità l'assistenza ai pazienti con patologia trombotica.
3. FCSA è disciplinata dal presente Statuto e dalle vigenti leggi in materia.

**Articolo 2.**

1. La sede dell'associazione è fissata presso l'indirizzo del Presidente pro-tempore ovvero all'indirizzo che sarà indicato con ampia pubblicità sul sito internet dell'Associazione.
2. La durata dell'associazione è fino al 31 Dicembre 2030.

**Articolo 3.**

FCSA non ha fini di lucro o sindacali e si propone di:

1. Operare su tutto il territorio nazionale per il miglioramento dell'assistenza dei pazienti affetti da patologie trombotiche, con particolare riguardo alla prevenzione, diagnosi e trattamento, al coordinamento delle ricerche biologiche e cliniche e all'educazione sanitaria.
2. Compiere studi e svolgere attività editoriale, di ricerca e formazione nella materia indicata, anche per conto di Enti Pubblici e privati.
3. Curare la diffusione e la pubblicazione dei risultati delle ricerche effettuate in proprio o per suo conto, nonché promuovere ed organizzare riunioni, congressi, conferenze e dibattiti.
4. Cooperare per il conseguimento degli scopi sociali con altri organismi nazionali ed internazionali, altre società medico-scientifiche e loro federazioni (FISM e altre).
5. Collaborare con il Ministero della Salute, Regioni, Aziende Sanitarie, organismi ed istituzioni pubbliche per il miglioramento dell'assistenza ai pazienti affetti da patologia trombotica mediante l'elaborazione di trial di studio e linee guida.
6. FCSA prevede l'attuazione di sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte.

**Articolo 4.**

1. Possono far parte di FCSA tutti i Centri che abbiano interessi convergenti con essa, purchè siano accettati dal Comitato Direttivo in base ai requisiti generali di cui all'Articolo 5 e meglio specificati nel Regolamento di Attuazione dello Statuto (di seguito denominato più semplicemente Regolamento).
2. Gli iscritti a FCSA si distinguono in Soci Fondatori (Centri Fondatori); Soci Ordinari (Centri Ordinari) e Soci Uditori (Figure Professionali).
3. I Centri Fondatori sono i Centri rappresentati dai firmatari dell'atto costitutivo di FCSA a firma del Notaio Trasatti Dr. Armando, registrato a Parma il 9/5/89 al n. 1840 di repertorio.
4. Sono Soci Ordinari tutti i Centri che su loro domanda vengono accettati dal Comitato Direttivo dopo verifica dei requisiti minimi di cui all'Articolo 5, meglio specificati nel Regolamento. I Soci Ordinari hanno diritto di voto in occasione delle Assemblee, purchè in regola con il pagamento delle quote

associative secondo quanto disposto dal Comitato Direttivo. -----

**5.** Sono Soci Uditori coloro che, non possedendo i requisiti che caratterizzano i Centri, secondo quanto disposto all'Articolo 5 e meglio specificato nel Regolamento, vogliono tuttavia usufruire delle attività scientifiche e culturali di FCSA. I Soci Uditori non hanno il diritto di voto. ---

**6.** L'iscrizione all'associazione comporta il versamento della quota associativa secondo quanto disposto dal Comitato Direttivo e l'incondizionata accettazione dello Statuto, dei regolamenti e di ogni altra deliberazione sociale assunta nel rispetto dello Statuto. -----

#### **Articolo 5.** -----

**1.** Per Centro si intende una struttura ubicata presso strutture sanitarie pubbliche o private e che fornisca ad un congruo numero di pazienti i servizi meglio specificati nel Regolamento. -----

**2.** Ogni Centro è rappresentato in seno a FCSA unicamente a mezzo del suo Referente, nominato secondo quanto disposto dal Regolamento. -----

#### **Articolo 6.** -----

**1.** I Documenti che regolano la vita di FCSA sono lo Statuto ed il Regolamento di Attuazione dello Statuto. -----

**2.** Lo Statuto può essere modificato con il voto favorevole dei 2/3 dei Soci Ordinari, presenti all'assemblea appositamente convocata per discutere le modifiche, e che siano in regola con le quote associative. Il voto, uno per Centro, dovrà essere espresso direttamente dal Referente del Centro secondo quanto disposto dal Regolamento. Non è previsto il voto per delega. -----

**3.** Il Regolamento è il documento che stabilisce i dettagli organizzativi di FCSA e i requisiti minimi dei Centri. Il Regolamento preparato originariamente con il consenso unanime del Comitato Direttivo, potrà essere modificato con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Comitato Direttivo. -----

#### **Articolo 7.** -----

**1.** Gli organi di FCSA sono l'Assemblea dei Soci ordinari, il Comitato Direttivo, il Presidente, il o i Vice-Presidenti, ed i Revisori dei Conti. -----

**2.** L'Assemblea è costituita dai Referenti dei Centri membri di FCSA, è convocata dal Comitato Direttivo, oppure da almeno 1/5 dei Centri aventi diritti di voto e si riunisce almeno una volta l'anno. L'Assemblea si pronuncia a maggioranza dei presenti alla votazione in regola con il pagamento delle quote associative in tutti i casi messi in discussione, ad eccezione delle modifiche statutarie, proposte di proroga o scioglimento dell'associazione, per le quali è necessaria la maggioranza specificata agli Art. 6, comma 2 e Art. 9. L'Assemblea nomina tre Revisori dei Conti anche fra i non soci, i quali eserciteranno il controllo della gestione sociale e dureranno in carica tre anni. -----

**3.** Il Comitato Direttivo è eletto dall'Assemblea ogni tre anni ed è composto da nove membri scelti fra i Referenti dei Centri che hanno diritto di voto e siano in regola con il pagamento delle quote associative. I membri del Comitato Direttivo sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. Per il triennio 2006-2009 i Soci Fondatori fanno parte di diritto del Comitato Direttivo in numero di almeno quattro. Il Comitato Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere, con particolare riferimento a quelle di carattere scientifico ed organizzativo e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione. Il

Comitato Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno, su convocazione del Presidente, oppure di almeno 1/3 dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il Comitato Direttivo potrà avvalersi dell'opera e della consulenza svolta dai delegati di Enti o Associazioni Scientifiche affini o da figure professionali scelte anche al di fuori del Comitato Direttivo. Tali delegati o figure professionali potranno essere invitati alle riunioni del Comitato Direttivo. -----

**4.** I membri del Comitato Direttivo eleggono a maggioranza al loro interno il Presidente ed il o i Vice-Presidenti (fino a un massimo di due), che restano in carica per tre anni. -----

**5.** Il Presidente, non rieleggibile come tale per un secondo mandato consecutivo, rappresenta legalmente FCSA, presiede il Comitato Direttivo ed a lui sono conferiti i poteri di ordinaria amministrazione del patrimonio di FCSA per conto della stessa. In assenza o in vacanza del Presidente, i poteri di cui sopra sono, ad interim, conferiti al Vice-Presidente più anziano. -----

#### **Articolo 8.** -----

**1.** Il patrimonio di FCSA è costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'associazione, dai contributi, erogazioni e lasciti diversi, dagli avanzi di gestione e da ogni altro bene e diritto di cui l'associazione sia entrata in vigore a titolo legittimo. Il patrimonio non può essere destinato a finalità diverse da quelle per le quali l'associazione è stata costituita. I soci espulsi, radiati o dimissionari non possono pretendere una quota del patrimonio dell'associazione. -----

**2.** Le entrate sociali sono costituite dalle quote associative annuali dei Soci, che saranno fissate dal Comitato Direttivo e pagate come meglio specificato nel Regolamento; dai proventi delle iniziative assunte da FCSA nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e da ogni ulteriore entrata derivante a FCSA a qualsiasi legittimo titolo. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili in nessun caso. Il Comitato Direttivo approva il bilancio e informa i soci in occasione dell'Assemblea. -----

**3.** E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. ---

#### **Articolo 9.** -----

**1.** La proroga o lo scioglimento anticipato dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sociale potranno avvenire solo se discusse in occasione di un'assemblea appositamente convocata e approvata dalla maggioranza dei 3/4 degli associati presenti alla votazione ed in regola con il pagamento delle quote associative. -----

**2.** L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. -----

#### **Norme di rinvio.** -----

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni di legge in materia. -----

Firmato: Cesare Manotti - Antonio Caputo Notaio (sigillo) -----